

Area amministrativa Finanziaria
Servizio Tributi

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.): DISCIPLINA DELLA COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE

Art. 1 - Oggetto della concessione

In attuazione degli obblighi imposti dall'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è stato istituito nel Comune di Malnate il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in luogo dei precedenti prelievi quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA).

Il presente atto disciplina la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale con riferimento alla componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale.

Con la presente concessione vengono trasferite al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione volontaria e coattiva relativa all'entrata di carattere patrimoniale canone unico (C.U.P.) con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; in particolare, sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che la normativa vigente riconosce al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati al Concessionario per effetto della concessione stessa.

Art. 2 - Disciplina del servizio

L'atto in oggetto è redatto in ottemperanza alla normativa vigente in materia e da quanto stabilito dall'articolo 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre n.160/2019, nonché in attuazione delle disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2021.

Art. 3 - Durata e valore della concessione

La concessione ha una durata di quattro anni, con scadenza al 31/12/2024.

Il valore della concessione in riferimento alla componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale è stimato in € 38.760,00 oltre IVA, determinato in base all'aggio riconosciuto al concessionario pari al 17% applicato alla media degli incassi realizzati negli ultimi due anni (2019 – 2020), moltiplicato per gli anni della concessione.

Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti le entrate precedentemente gestite; il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio e minimo garantito

Il servizio relativo alla gestione dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale unico viene compensato ad aggio sulla riscossione effettiva e complessiva a qualsiasi titolo annualmente conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo. L'aggio, da applicarsi agli incassi

effettivi realizzati, è pari al 17,00% (diciassette virgola zero zero per cento) a favore del concessionario, ed è pari al 83,00% (ottantatré virgola zero zero per cento) a favore del Comune di Malnate. E' previsto, inoltre, l'obbligo in capo al Concessionario di corrispondere al Comune di Malnate un minimo garantito rapportato ad anno, indipendentemente dalla domanda di mercato, per un importo di € 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).

Art. 5 - Revisione del corrispettivo

In caso di revisione delle tariffe o delle disposizioni che disciplinano l'entrata tali da comportare una variazione in misura superiore al 10% del gettito complessivo, il minimo garantito sarà ragguagliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Considerata la emergenza sanitaria in corso e le conseguenti ripercussioni economiche per il concessionario, derivanti anche dai provvedimenti statali a favore dei contribuenti, le parti, in base all'andamento delle attività e del rendiconto annuo, prevedono la possibilità di addivenire ad un adeguamento per ciascun anno dell'importo minimo garantito a favore del Comune, al fine di ristabilire in maniera proporzionale le condizioni economiche di affidamento del canone unico patrimoniale.

Art. 6 - Versamenti

I versamenti da parte dei soggetti tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale avverranno mediante il sistema PagoPA. Il Comune comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva del Concessionario. Competono al Comune sia la gestione del sistema PagoPA, quanto le spese del conto.

Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso telematico, del conto corrente sopra indicato al Concessionario, al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.

Negli avvisi di pagamento, il Concessionario dovrà specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. E' vietato l'incasso diretto da parte dei soggetti affidatari della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446 del 1997 cui gli enti locali abbiano affidato mediante contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, la riscossione delle proprie entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale e a qualsiasi titolo riscosse, anche a seguito della procedura di accertamento o di riscossione coattiva.

Art. 7 - Rendicontazione e fatturazione competenze del Concessionario

Per la rendicontazione e la fatturazione delle competenze del Concessionario si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 790, della Legge n. 160/2019. La norma, tra l'altro, consente con un accordo tra le parti di derogare alla previsione normativa delineata dal comma sopra richiamato, mediante una "diversa previsione contrattuale",

Laddove, in sede contrattuale, le parti non raggiungano un accordo in deroga, verrà adottata la procedura dettagliata nell'art. 1, comma 790, della Legge n. 160 /2019.

Art. 8 – Natura del servizio

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi, pertanto, la loro erogazione deve avere carattere di regolarità e di continuità.

Il funzionamento irregolare o interruzioni del servizio potranno essere giustificati solo in caso di sciopero del personale, di esigenze tecniche non prevedibili o di cause di forza maggiore, ovvero per cause previste e regolate dalla normativa. Tali cause non costituiscono titolo alcuno per richieste di risarcimento. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad arrecare all'utenza il minor danno possibile.

Il Concessionario organizza i servizi in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari, garantendo la massima trasparenza e una corretta ed efficiente gestione.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone la completa responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore e dal presente capitolato; dovrà svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio.

Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli articoli 7, 9 e 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio ed è designato Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e dai vigenti regolamenti comunali nelle materie oggetto della concessione.

Il Concessionario comunica all'Amministrazione il responsabile della sicurezza di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le designazioni dei suddetti responsabili devono essere comunicate al Comune, così come la loro eventuale sostituzione.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione.

Il concessionario dovrà, inoltre, effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate in concessione.

Il Concessionario dovrà, altresì, curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, a proprie spese, per l'espletamento del servizio e per tutta la durata della concessione, un proprio ufficio idoneo al ricevimento dell'utenza e tale da consentirne il facile accesso.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future ed eventuali iniziative da adottarsi.

Art. 10 – Rapporti con l'utenza

L'ufficio dedicato all'espletamento del servizio, dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, posta elettronica, fax, ecc.) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento, sia per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'Ente.

Il personale dell'ufficio, agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario.

Nei rapporti con il pubblico il personale dovrà utilizzare un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con gli amministratori e i dipendenti del Comune incaricati delle funzioni di controllo e vigilanza del servizio.

Il Concessionario si obbliga ad applicare al personale dipendente le norme di legge, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale e infortunistico.

Il Concessionario adotta tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malnate" approvato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario; il mancato rispetto di tali disposizioni può determinare la risoluzione del contratto, qualora vengano accertate dal responsabile del procedimento gravi o reiterate violazioni degli obblighi del presente comma.

Il Concessionario è interamente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, che sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; devono agire con la diligenza professionale dovuta; devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di foto e generalità del lavoratore, con l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 11 – Gestione del servizio

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno, inoltre essere idonei a gestire eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe.

La banca dati risultante dovrà essere realizzata con l'utilizzo di software idoneo a consentire il controllo incrociato delle posizioni contributive ai fini delle operazioni di liquidazione e accertamento.

Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di aggravare la procedura per l'utente, ma acquisendo direttamente, quando

possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente, nonché rispondere a quesiti, istanze, reclami.

Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni), della Legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa).

Art. 12 – Modifiche del contratto in corso

Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale. In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.

In caso di attivazione di Convenzione CONSIP relativa al servizio in argomento, il Comune ha diritto di recedere dalla presente Concessione, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 135/2012, salvo quanto espressamente ivi previsto.

Art. 13 – Calcolo del canone occupazione suolo pubblico e mercatale

Canone occupazione suolo pubblico: L'ufficio comunale competente, ricevuta una richiesta di occupazione suolo pubblico inoltra, tramite posta elettronica, tale richiesta al Concessionario per la determinazione del canone dovuto. Il Concessionario provvede alla determinazione del canone entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, trasmettendo la richiesta di pagamento al contribuente e, per conoscenza, all'ufficio comunale competente del procedimento. Nella determinazione del canone, il Concessionario dovrà applicare le tariffe indicate dall'Amministrazione Comunale e le disposizioni dettate dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale.

Nella richiesta di pagamento dovrà essere specificato che il provvedimento di autorizzazione all'occupazione sarà emanato solo dopo l'avvenuto versamento del canone.

Canone mercatale: Si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V del Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021.

Art. 14 – Recupero all'evasione

Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno delle occupazioni abusive, il Concessionario è obbligato a effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo a emettere gli atti necessari per il recupero delle entrate evase, avendo cura di applicare la normativa prevista quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale.

Art. 15 – Controlli e verifiche

Il Comune vigila sull'operato del Concessionario al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia della riscossione, il rispetto delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi contrattuali.

A tal fine, il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Il Concessionario è tenuto a sottoporsi ai controlli e fornire, entro il termine assegnato dal Comune, tutte le notizie ed i dati da esso richiesti.

Eventuali contestazioni devono essere notificate dal Comune al Concessionario tramite PEC, nella quale devono essere elencati analiticamente i rilievi mossi e le relative motivazioni.

Il Concessionario potrà presentare le proprie osservazioni in forma scritta, sempre via PEC, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Art. 16 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno per inadempimento, il Concessionario è tenuto a prestare garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione, come stabilito dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita, a scelta del Concessionario, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario e potrà essere escussa nei casi previsti dall'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. Il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche in caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 25 del presente capitolato, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune procede ad escutere la garanzia, tra l'altro, in caso di mancato o tardivo versamento delle somme ad esso dovute dal Concessionario.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della garanzia, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'Ente concedente, a pena di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e del successivo art. 19 del capitolato.

La garanzia deve avere efficacia fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso la garanzia è svincolata al termine della concessione, dopo l'avvenuta riconsegna al Comune, da parte del Concessionario, dei dati in suo possesso, previa verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, e dopo che sia stato regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compresi gli obblighi di cui al successivo articolo 24.

Art. 17 - Prescrizioni in merito alla sicurezza

Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si specifica che il Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Informativa in materia di protezione dei dati personali – Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della presente concessione e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs. 50/2016 e normative ad esso collegate.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento di concessione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della concessione, è il Comune di Malnate, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 2 – Malnate (VA) - Contatti: tributi@comune.malnate.va.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente, designato ai sensi dell'art.37 e ss del GDPR, è contattabile presso la sede del Titolare o ai contatti presenti sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alla privacy.

Ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento Europeo 679/2016 il Concessionario è designato Responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile") dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza il Responsabile tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza e riservatezza. Il Responsabile, inoltre, tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza capacità ed affidabilità, di cui al citato articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile dovrà fornire al Titolare del trattamento le informazioni e documenti richiesti, eventuali certificazioni sicurezza, nonché relazione sullo stato di attuazione della normativa sul Modello Organizzativo adottato. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quella adottata dal Responsabile, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte dello stesso Responsabile.

La designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell'attività svolta dal Concessionario, tenuto conto anche di eventuali proroghe contrattuali.

Il Concessionario ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso l'aggiudicatario dovrà preventivamente informare il Comune per valutare congiuntamente eventuali interventi a protezione dei dati personali trattati.

Il Comune, per il tramite del proprio Responsabile Protezione Dati, si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge.

Art. 19 – Decadenza

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti all'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, e precisamente:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- d) per non aver prestato o adeguato la garanzia stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza è pronunciata con determinazione del Responsabile dell'area competente.

In caso di decadenza il Concessionario cessa dalla gestione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione e, pertanto non potrà effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio. Si procederà, quindi, all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, la cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.

Al verificarsi della decadenza, l'Amministrazione avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

In ogni caso di decadenza, il Comune procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della garanzia e a quello delle penalità previste all'art. 25.

Art. 20 – Cause di risoluzione della Concessione

Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà del Comune, previa contestazione degli addebiti al Concessionario, risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva a seguito di escussione della stessa per una qualunque delle ragioni previste dal presente capitolato e dalle norme di legge;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- c) danno all'immagine del Comune;
- d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) rifiuto o ritardata produzione di documentazione richiesta;
- f) negligenza grave nello svolgimento dell'attività quando la gravità e la frequenza delle infrazioni siano tali da compromettere lo svolgimento del servizio;
- g) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- h) violazione del divieto di subconcessione e cessione del contratto.

L'obbligo a carico del Concessionario di comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

E' prevista, inoltre, la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti del concessionario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 – 318 – 319 - 319/bis - 319/ter - 319/quarter - 320 - 322 - 322/bis - 346/bis - 353 - 353/bis del Codice Penale.

Art. 21 – Responsabilità verso i terzi e obblighi assicurativi

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi, sia al Comune di Malnate e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, di qualsiasi natura, per danni sia alle persone sia alle cose, nonché per danni di natura esclusivamente patrimoniale, arrecati per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il Concessionario è obbligato a dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato con una Compagnia di Assicurazione una polizza RCT/RCO a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione e per tutta la durata del servizio, con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, esclusa la franchigia.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto di concessione e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art. 22 – Cessazione e revoca d'ufficio della concessione

Per le fattispecie relative alla cessazione della concessione o di revoca della stessa, si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 176 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

Art. 23 – Divieto di subconcessione e di cessione del contratto – Scorporabilità attività

Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune.

Può essere data in subconcessione l'attività di stampa e spedizione di documenti inerenti il servizio affidato, nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto. Prima di avvalersi della suddetta facoltà, il Concessionario deve inoltrare al Responsabile del procedimento, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, contenente la candidatura della ditta proposta, la dimostrazione della sua idoneità ad eseguire la quota di servizio prospettato e che nulla-osta ai fini della disciplina antimafia. Il Concessionario non potrà immettere nella gestione un sub affidatario se non dopo aver ricevuto assenso scritto da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 24 - Atti successivi alla scadenza della concessione

Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione è fatto divieto al Concessionario di notificare atti o effettuare riscossioni, fatto salvo sulle somme rimosse dal Concessionario in conseguenza degli avvisi di accertamento o delle ingiunzioni fiscali già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione compete al Concessionario il relativo aggio.

Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al Concessionario subentrato, entro 30 giorni successivi alla scadenza della concessione:

- l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge;
- avvisi di accertamento emessi non pagati e relativi elenchi;
- elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti e relativa documentazione;
- atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti.

Le operazioni di fine concessione saranno riportate in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 25 - Penalità

Per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali, l'Ente procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata, intimando al

Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole contrattuali entro il termine di volta in volta indicato.

Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accettabili, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo complessivo fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata sui singoli procedimenti.

In caso di inattività del Concessionario, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune ha facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di porre in essere altre forme di tutela.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 27 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata redatta in modalità elettronica, da registrarsi in caso d'uso. La spesa dell'imposta di bollo da applicarsi al contratto, è a carico del Concessionario.

Art. 28 – Controversie

Per le controversie non componibili che dovessero sorgere tra il Comune e il Concessionario in merito all'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi è competente il Foro di Varese.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile.

In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente capitolato sono automaticamente adeguate.

La Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria
(Cantatore Filomena)

“Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D. Lgs. 82/2005”